

SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DI BECCACCIA (*Scolopax rusticola*) IN EMILIA-ROMAGNA.

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Contesto attuale di riferimento e obiettivi

La Direttiva UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici “Direttiva Uccelli” – Dir. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 - riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Si stabilisce, in particolare, che le specie elencate nell'allegato II possono essere cacciate nel quadro della legislazione nazionale, in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità (art. 7 comma 1); che le specie non possono essere cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza né, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale) (art. 7 comma 4) e incoraggia gli Stati membri a svolgere le ricerche per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli (art. 10).

La Beccaccia è una specie cacciabile in Italia in quanto è inserita nell’Allegato II/1 della Direttiva Uccelli.

La Commissione Europea ha adottato il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, il cui ultimo aggiornamento risale al 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. In base a tale documento l’inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia corrisponde alla II decade di gennaio.

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all’art. 1 comma 7-bis incoraggia lo Stato a svolgere le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva Uccelli e all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, elenca le specie cacciabili e i periodi di prelievo, vieta l’esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, e infine consente alle Regioni di modificare i termini stabiliti nel predetto comma 1 previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

Ogni anno l’ISPRA, nel parere richiesto dalla Regione al fine dell’approvazione della delibera annuale sul calendario venatorio, obbligatorio ai sensi dell’art. 18, comma 2 della citata L. 157/1992, nonostante la migrazione prenuziale della Beccaccia sia fissata alla II decade di gennaio dal documento Key Concepts, suggerisce di chiudere la caccia alla specie il 31 dicembre in considerazione della maggiore vulnerabilità a cui è soggetta nella seconda metà dell’inverno, e dell’intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Nel medesimo parere l’ISPRA ritiene che un’eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio vada subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi ad una pianificazione del prelievo a

partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti ed al monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

La Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" contiene l'art. 2 "Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat", che ai commi 3 e 4 prevede il coordinamento da parte della Regione delle attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, secondo metodi e direttive indicati da ISPRA allo scopo di utilizzare i dati anche per programmare i prelievi.

Con delibera n. 2243 in data 18 dicembre 2023 la Giunta regionale ha approvato le "Direttive per il monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*)", relative al "percorso formativo dei rilevatori della specie Beccaccia con cani da ferma", nonché le "modalità e i tempi di attuazione del monitoraggio" sia con i cani da ferma, affidato a rilevatori formati ma volontari (prevalentemente cacciatori) a cui affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi definiti e su aree assegnate, sia del "monitoraggio sulle aree di alimentazione notturna mediante termocamera".

Le Direttive prevedono che vengano affidati a un tecnico esterno in possesso di laurea in discipline ambientali ed esperienza di monitoraggio della fauna selvatica o società/studio professionale con esperienza nel settore faunistico i seguenti compiti: la pianificazione complessiva del monitoraggio, la selezione delle unità di campionamento (UC) per entrambi i tipi di monitoraggio, la predisposizione delle schede di rilevamento con cani da ferma e l'apposita cartografia, il monitoraggio con l'uso di telecamere, l'elaborazione dei dati, la produzione delle relazioni tecniche alla Regione.

Il monitoraggio costante della specie consentirà di incrementare le conoscenze sulla popolazione svernante in Emilia-Romagna e raccogliere dati cinegetici, paragonabili negli anni, da poter utilizzare nella stesura dei calendari venatori della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il contratto prevede la realizzazione del servizio di monitoraggio delle popolazioni svernanti di Beccaccia (*Scolopax rusticola*), nel rispetto delle Direttive adottate dalla Giunta regionale con delibera n. 2243/2023, mediate l'esecuzione delle seguenti attività:

1. pianificazione complessiva del monitoraggio della Beccaccia realizzato con le metodologie dei cani da ferma e notturno con l'uso di termocamera;
2. predisposizione di tabelle informatiche per l'archiviazione, l'elaborazione e restituzione dei dati del monitoraggio correlate alla cartografia informatizzata;
3. selezione delle unità di campionamento (UC), dette anche aree campione/di indagine, per entrambe le metodologie di monitoraggio;
4. realizzazione dell'apposita cartografia per l'esecuzione del monitoraggio con i cani da ferma;
5. coordinamento delle attività di monitoraggio con i cani svolte dai cacciatori;
6. esecuzione del monitoraggio mediante l'uso di termocamere sulle aree di alimentazione notturna.

Art. 3 – Piano di esecuzione delle attività

Sono previste le fasi operative di seguito dettagliate:

- a) pianificazione complessiva del monitoraggio mediante l'elaborazione del programma operativo di dettaglio dei monitoraggi della Beccaccia realizzati con i cani da ferma e notturno con l'uso di termocamera, di concerto con gli uffici territoriali della Regione previo incontro con gli ATC e le

Associazioni interessate per illustrare le procedure di intervento e le tempistiche;

- b) predisposizione di tabelle informatiche per l'archiviazione, l'elaborazione e restituzione dei dati del monitoraggio correlate alla cartografia informatizzata. Il GIS rappresenterà lo strumento di supporto anche per l'analisi e restituzione dei dati. Il dettaglio delle informazioni contenute nelle tabelle verrà concordato con i tecnici regionali;
- c) analisi delle caratteristiche ambientali e della pianificazione territoriale a fini faunistici territoriali delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna per l'individuazione di n. 12 aree campione oggetto di indagine con termocamera. Le aree campione verranno selezionate nell'ambito delle zone di protezione quali Oasi e ZRC, comprese nei comprensori faunistici 1 e 2 individuate dal PFVR. Si precisa che la scelta delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna come ambiti vasti territoriali di indagine, nelle prime due annualità di monitoraggio, è correlata alla necessità di monitorare popolazioni svernanti di Beccaccia riconducibili il più possibile alla medesima flyway migratrice (nel caso specifico a quella adriatica orientale nordorientale) evitando sovrapposizioni con i contingenti di uccelli afferenti anche alla flyway occidentale che interessa prevalentemente, in Emilia Romagna, i territori delle province emiliane;
- d) individuazione cartografica delle unità di campionamento (UC) potenzialmente idonee e successivi sopralluoghi in campo al fine di scegliere le n. 12 aree che saranno oggetto di indagine con termocamera;
- e) selezione delle unità di campionamento (UC), nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti dalle Direttive, ex DGR n. 2243/2023, per la realizzazione dei censimenti con i cani da ferma eseguita mediante valutazione dell'idoneità di ogni area di indagine proposta dai settori territoriali regionali (ATC); adeguamento, eventuale, del fac-simile della "scheda di monitoraggio Beccaccia con cani da ferma", Allegato 3 approvato con la suddetta DGR n.2243/2023; predisposizione dell'apposita cartografia delle UC selezionate per il monitoraggio con in cani;
- f) esecuzione del censimento con termocamera per ciascuna delle 12 aree di indagine:
 - 1. dovranno essere svolte n. 2 sessioni di censimento a dicembre 2024 e n. 2 sessioni a gennaio 2025, con la presenza di n. 2 tecnici specializzati, per un totale di n. 48 sessioni di rilevamento nella prima annualità di monitoraggio;
 - 2. dovranno essere svolte n. 2 sessioni di censimento a dicembre 2025 e n. 2 sessioni a gennaio 2026, con la presenza di n. 2 tecnici specializzati, per un totale di n. 48 sessioni di rilevamento nella seconda annualità di monitoraggio.Le termocamere per i rilevamenti sono messe a disposizione dall'affidatario;
- g) archiviazione dei dati:
 - 1. tutti i dati raccolti, con riferimento alla prima annualità di monitoraggio, sia in esecuzione dei censimenti con termocamera che attraverso l'impiego dei cani, saranno archiviati nelle tabelle informatiche dedicate, di cui alla precedente lettera b), con la geolocalizzazione delle aree di indagine;
 - 2. tutti i dati raccolti, con riferimento alla seconda annualità di monitoraggio, sia in esecuzione dei censimenti con termocamera che attraverso l'impiego dei cani, compresi i dati del monitoraggio con in cani della prima annualità eventualmente consegnati in ritardo dai

cacciatori, saranno archiviati nelle tabelle informatiche dedicate, di cui alla precedente lettera b), con la geolocalizzazione delle aree di indagine.

h) conclusione del monitoraggio:

1. al termine della prima annualità di monitoraggio, **entro il 31 maggio 2025**, verrà elaborata e consegnata una relazione sulle attività svolte e sui dati del monitoraggio correlati ai contenuti delle tabelle informatiche che verranno altresì consegnate all'Amministrazione;
2. al termine della seconda annualità di monitoraggio, **entro il 31 maggio 2026**, verrà elaborata e consegnata una relazione sulle attività svolte e sui dati del monitoraggio correlati ai contenuti delle tabelle informatiche che verranno altresì consegnate all'Amministrazione.

Le fasi operative individuate si concretizzano nel seguente Piano di esecuzione delle attività con evidenza dei tempi di realizzazione e dei costi:

N.	FASI OPERATIVE/VOCE DI SPESA	Importo 2024	Importo 2024 IVA inclusa	periodo realizzazione 2024	Importo 2025	Importo 2025 IVA inclusa	periodo realizzazione 2025	Importo 2026	Importo 2026 IVA inclusa	periodo realizzazione 2026	IMPORTO TOT.	Importo Tot. IVA inclusa
a)	Elaborazione del programma operativo dei monitoraggi e incontri organizzativi	1.100,00 €	1.342,00 €	agosto	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.100,00 €	1.342,00 €
b)	predisposizione tabelle informatiche per archiviazione dati correlate alla cartografia informatizzata	700,00 €	854,00 €	agosto	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		700,00 €	854,00 €
c)	Analisi delle caratteristiche ambientali per l'individuazione di n. 12 aree campione oggetto di indagine con termocamera	700,00 €	854,00 €	agosto	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		700,00 €	854,00 €
d)	Individuazione cartografica e verifica in campo attraverso sopralluoghi mirati delle n. 12 aree che saranno oggetto di indagine con termocamera	2.800,00 €	3.416,00 €	agosto-settembre	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		2.800,00 €	3.416,00 €
e)	Selezione delle UC per l'esecuzione dei censimenti con i cani da ferma mediante la valutazione dell'idoneità di ogni area di indagine proposta dagli ATC; predisposizione cartografia	2.100,00 €	2.562,00 €	settembre-dicembre	1.850,00 €	2.257,00 €	gennaio-ottobre	0,00 €	0,00 €		3.950,00 €	4.819,00 €
f)	1ª Fase: esecuzione del censimento con termocamera: n. 2 sessioni di censimento/mese a dicembre 2024 e gennaio 2025 per ogni area di indagine (n. 48 sessioni di rilevamento)	12.000,00 €	14.640,00 €	dicembre	12.000,00 €	14.640,00 €	gennaio				24.000,00 €	29.280,00 €
	2ª Fase: esecuzione del censimento con termocamera: n. 2 sessioni di censimento/mese a dicembre 2025 e gennaio 2026 per ogni area di indagine (n. 48 sessioni di rilevamento)				12.000,00 €	14.640,00 €	dicembre	12.000,00 €	14.640,00 €	gennaio	24.000,00 €	29.280,00 €
g)	Archiviazione di tutti i dati disponibili	1.000,00 €	1.220,00 €	dicembre	1.750,00 €	2.135,00 €	aprile	2.500,00 €	3.050,00 €	aprile	5.250,00 €	6.405,00 €
h)	Elaborazione e presentazione relazione annuale comprese le tabelle informatiche di archiviazione	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	1.220,00 €	maggio	3.400,00 €	4.148,00 €	maggio	4.400,00 €	5.368,00 €
	Spese di materiale (produzione e stampa cartografia)	50,00 €	61,00 €		50,00 €	61,00 €		100,00 €	122,00 €		200,00 €	244,00 €
	TOTALE PREVENTIVO € IVA esclusa e IVA inclusa	20.450,00 €	24.949,00 €		28.650,00 €	34.953,00 €		18.000,00 €	21.960,00 €		67.100,00 €	81.862,00 €

Art. 4 - Durata Contrattuale.

Il contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione (stipula) e conclusione il 31 maggio 2026. La data di stipula corrisponde all'avvio della prestazione. Sono previste le seguenti fasi:

- *prima fase*: realizzazione delle attività a far data dall'avvio del contratto sino al 31 maggio 2025;
- *seconda fase*: realizzazione delle attività che si svolgeranno dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026.

Art. 5 – Valore del contratto

Il valore massimo del contratto fino al 31 maggio 2026 per il servizio oggetto del presente capitolato è di euro 67.100,00 (sessantasettemilacenti/00), di cui euro 0,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge.

Art. 6 - Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, configurandosi l'attività in oggetto come servizi di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione; pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Art. 7 – Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo della prestazione è quello risultante dall'Offerta dell'affidatario, entro il limite massimo del contratto, si intende fisso e invariabile e comprende, tra l'altro:

- a. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto, gli oneri per la sicurezza;
- b. gli oneri relativi a tutti i servizi connessi.

Lo stesso è dovuto unicamente all'Operatore economico, pertanto nessuna terza persona può vantare qualsivoglia diritto nei confronti dell'Amministrazione in conseguenza del presente capitolato e del contratto a cui esso accede, salvo quanto disposto al successivo articolo "Cessione del contratto e dei crediti".

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e comprende tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane pertanto a carico dell'affidatario.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'offerta è formulata dall'affidatario a proprio rischio e in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, ed è pertanto il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, l'affidatario stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, fatto salvo quanto previsto all'articolo "Modifiche del contratto in corso di esecuzione".

Art. 9 - Modifiche del contratto in corso di validità

Sono ammesse modifiche del contratto in corso di esecuzione nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'Affidatario si attiva la clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 36/2023.

La clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La comunicazione di revisione dei prezzi deve essere disposta dal RUP e comunicata all'indirizzo PEC dell'Affidatario, nella quale è definito il valore della revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023, in quanto compatibili, ai contratti di servizi.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art.121 comma 1 del D.Lgs 36/2023, dal Direttore dell'esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione del contratto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.

Art. 11 – Penali

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel capitolato ed entro i termini di cui agli articoli 4 e 5;

Ai sensi di quanto previsto all'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini indicati, per ogni giorno solare di ritardo è applicata la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, entro il limite del 10% di detto ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso verranno applicate all'affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui le prestazioni sono eseguite in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto il soggetto stipulante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 gg. di ritardo l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'affidatario stesso, nonché l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati all'affidatario dall'Amministrazione per iscritto. L'affidatario deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci)

giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio dell'Amministrazione ovvero non siano state presentate o le stesse non siano pervenute nel termine indicato possono essere applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto o dalla garanzia se prestata.

Art. 12 - Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto all'affidatario su presentazione di regolari fatture e previo accertamento, da parte della Regione, della regolare esecuzione della prestazione rispetto alle clausole previste nei documenti contrattuali e nel presente capitolato.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in **tre soluzioni**, in conformità alle modalità e nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e dal presente capitolato, secondo gli stati di avanzamento adottati dal DEC previo processo verbale di verifica del raggiungimento delle prestazioni contrattuali suddivise per esercizio di competenza, ai sensi dell'art. 125 del codice come di seguito indicato:

- **un primo pagamento** in seguito alla consegna di un rendiconto delle attività eseguite dall'avvio del contratto al 31 dicembre 2024;
- **un secondo pagamento** in seguito alla consegna di un rendiconto delle attività eseguite nell'anno 2025;
- **il pagamento a saldo** in seguito alla consegna, entro il 31 maggio 2026, della relazione conclusiva e delle tabelle informatiche contenenti i dati del monitoraggio riferiti alle attività della *seconda fase* di cui all'art. 4 del capitolato.

Il corrispettivo è suscettibile di riduzioni qualora le prestazioni realizzate non risultassero conformi a quelle concordate.

Il certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo (primo pagamento) è emesso dal RUP entro 7 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

A conclusione della prestazione (pagamento a saldo), l'affidatario deve **comunicare l'ultimazione della prestazione**.

Dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, entro 5 giorni, il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni emette il **Certificato di ultimazione delle prestazioni**, che è comunicato all'affidatario.

All'esito positivo dell'accertamento della regolare esecuzione - avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro 60gg - rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato, il RUP emette il **Certificato di regolare esecuzione** ed entro 7 (sette) giorni rilascia il **Certificato di pagamento** relativo alla rata di saldo.

L'affidatario, **prima di emettere fattura elettronica**, deve attendere l'emissione:

- in acconto, dello stato di avanzamento;
- a saldo, del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo è eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall'affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo all'affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Non si applica l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di prestazione di natura intellettuale.

Art. 13 – Modalità di Fatturazione

L'Amministrazione può accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214, della legge n. 244 del 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014).

Il Codice Univoco Ufficio è **PT4TPL**

L'affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti che verranno riportati nel certificato di pagamento trasmesso al fornitore:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice identificativo di Gara (CIG);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa;
- numero di protocollo e data del certificato di pagamento (Prot. gg.mm.aaaa.nnnnnnn.U).

Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, **sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%**, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario e non all'affidatario, applicando il meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione: *"Operazione con Scissione del pagamento", oltre a tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972".*

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell'affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi della medesima legge n. 136/2010, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al servizio oggetto del contratto.

Nei contratti di appalto, subappalto ed in quelli stipulati con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dovranno essere previste:

- a) clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- b) clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) in caso l'appaltatore sia una RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione, qualora all'atto dell'offerta l'affidatario ne abbia dichiarato l'intenzione e abbia indicato le attività che intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera né la prevalente esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 52 del codice, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto.

A tal fine il contratto di subappalto e la documentazione, prevista dall'art. 119, comma 5 del codice, sono trasmessi all'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, se previsti, da parte del subappaltatore.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 16 – Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente capitolato.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi/forniture oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto a cui accede il presente capitolato, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Le prestazioni debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato, nei documenti in esso richiamati e nell'offerta presentata dall'affidatario.

Nel caso in cui per eseguire le prestazioni oggetto del contratto l'affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato. Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell'affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L'affidatario è tenuto ad ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alle prestazioni contrattuali vincolano l'affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l'affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito; l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L'affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La mancata esatta esecuzione delle attività comporterà una riduzione del corrispettivo da riconoscere in rapporto alle attività non rese o rese in modo difforme da quanto pattuito. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. L'affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto a cui accede il presente capitolato.

L'affidatario, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato, si impegna a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente capitolato o nel contratto a cui esso accede, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto.

Articolo 17 – Sicurezza e riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei paragrafi da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente alle procedure adottate dal fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 18 - Cessione del Contratto e dei Crediti

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del D.lgs. 36/2023.

Come previsto dall'art. 120, comma 12, del codice, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità all'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 19 - Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Amministrazione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza. L'Amministrazione procede, altresì, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 20 - Esecuzione anticipata e risoluzione di diritto del contratto

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

Nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 21 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art.123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Cod. Civ.

Art. 22 - Norme sull'anticorruzione

L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, che dovesse manifestarsi anche nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 95 comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'affidatario che non possono essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Bologna.

Art. 24 - Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 25 - Proprietà dei Prodotti

Tutto il materiale realizzato a cura dell'affidatario, sia in forma scritta sia in forma comunque leggibile dall'elaboratore, è da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà utilizzarlo nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'affidatario medesimo.

Art. 26 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l’Affidatario:

- il presente Capitolato Speciale e Condizioni Contrattuali e il Disciplinare di procedura;
- l’Offerta dell’affidatario corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel Disciplinare di procedura;
- il capitolato speciale del Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi presente sulla piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER (MERER), laddove non preveda disposizioni contrastanti con il Capitolato e il Disciplinare di procedura;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione;
- le misure di sicurezza previste dal D.lgs. N. 196/03 (c.d. Codice Privacy), dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e dalle normative regionali vigenti.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 27 - Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del RUP sono definite dall’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.2 del codice.

Il Responsabile Unico di Progetto che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione (DEC) è l’Avv. Vittorio Elio Manduca, Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna tel. 051-5274820

PEC: territorialurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna tel. 051-5278240

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Art. 28 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 264/2023 che stabilisce le modalità per l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Art. 29 - Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della gara/affidamento e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20 comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 431; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione tempo si conservano

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni e servizi.